



novità varie

## **MAXIBOLLETTE – (ART. 1, CC. 4-11)**

- A tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici, nei contratti di fornitura relativi a tali servizi, si introduce un termine di prescrizione pari a 2 anni del diritto al pagamento del corrispettivo.
- Sono inoltre previste norme relative: al diritto dell'utente alla sospensione del pagamento in attesa della verifica della legittimità della condotta dell'operatore; al rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio e alla definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di misure a tutela dei consumatori, di misure atte a incentivare l'autolettura, nonché di norme per l'accesso dei clienti finali ai dati riguardanti i propri consumi.

## **ATTI SOCIETARI STIPULATI CON ATTO PUBBLICO INFORMATICO – (ART. 1, C. 25)**

- Sono modificate le norme (art. 36, c. 1-ter D.L. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017) che hanno previsto la possibilità di utilizzare l'atto pubblico informatico per la conclusione di alcune tipologie di atti di impresa e di società, in sostituzione del precedente riferimento della sottoscrizione con firma digitale.
- Si tratta in particolare di:
  - atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);
  - atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
  - atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
  - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).
- Per effetto delle modifiche introdotte, in luogo della sottoscrizione con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti con atto pubblico informatico. In tal modo si specifica la necessità della presenza del notaio.

Le modifiche fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal codice civile.

## **SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE FINANZIARIO – (ART. 1, C. 45)**

- Modificando l'art. 6 co. 2 del DPR 29.9.73 n. 605, viene introdotta una semplificazione per gli intermediari finanziari i quali, a decorrere dall'1.1.2018, non sono più obbligati ad indicare il codice fiscale dei soggetti

Aderente a:



non residenti nel territorio dello Stato negli atti o negozi riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo.

- Anche per tali tipologie di rapporti, infatti, nell'ipotesi in cui il codice fiscale non sia già stato attribuito: l'obbligo di indicazione del codice fiscale si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del DPR 605/73; con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero.

## **SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA – (ART. 1, C. 244)**

In tema di soggetti sottoposti all'obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, è soggetto all'obbligo di documentazione ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

## **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – (ART. 1, CC. 353-357)**

- Sono istituite, a decorrere dall'01.01.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL). Le SSDL sembrerebbero costituire un nuovo soggetto giuridico cui non sarebbe applicabile, in assenza di un richiamo esplicito, la disciplina delle ASD e SSD.
- Le attività sportive dilettantistiche (SSDL) possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del Codice Civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone; l'interpretazione troverebbe conferma nell'art. 1 co. 355 della L. 205/2017 il quale, nel riconoscere alle SSDL la riduzione del 50% dell'aliquota IRES, implicitamente richiede la costituzione in una delle forme previste per le società di capitali.
- A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
  - a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrative»;
  - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
  - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
  - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione

Aderente a:



e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

- L'Ires è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis».
- Non è applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non solo alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (come previsto dalla legislazione vigente) ma anche alle società sportive dilettantistiche lucrative.

Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

## CONTRIBUTO ENPAF FARMACIE PRIVATE – (ART. 1, C. 441)


- Le società di capitali, nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell'Iva.
- Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30.09 dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## EQUO COMPENSO – (ART. 1, C. 487)

- Viene modificato l'art. 19-quaterdecies del DL 148/2017, che ha introdotto il nuovo art. 13-bis della L. 247/2012, contenente disposizioni volte a garantire, nell'ambito della determinazione del corrispettivo dell'avvocato, l'applicazione del principio di un equo compenso, con la previsione di una disciplina specifica in materia di clausole vessatorie.
- La disposizione interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso, prevedendo:
  - un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un decreto ministeriale;
  - la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;

l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

Aderente a:



## VIGILANZA SOCIETÀ COOPERATIVE – (ART. 1, c. 936)


- Viene modificata la disciplina sulle società cooperative, con l'obiettivo, così come espressamente indicato dal legislatore, di *“contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle entrate mediante il potenziamento del sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente”*.
- In caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disposizioni attuative del Codice Civile), con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 2514, c. 1 lett. d) c.c.).
- Alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'art. 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto.
- Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, c. 4 D.Lgs. 175/2014).
- L'amministrazione della società cooperativa è affidata a un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a 1 milione di euro (art. 2519, c. 2 c.c.) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, c. 2 c.c.).

Laddove siano accertate una o più irregolarità (in ambito di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi) suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

## PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – (ART. 1, CC. 1020-1024)

- Vengono introdotte alcune disposizioni per l'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche sotto i due profili del trattamento dei dati personali e della libera circolazione degli stessi.
- Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare entro 2 mesi dal 1.01.2018:
  - a) disciplina le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD e vigila sulla sua applicazione;

Aderente a:



- b) disciplina le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, della presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, sia ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso;
  - c) predispone un modello di informativa da compilare a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati;
  - d) definisce linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare.
- Il titolare di dati personali, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalità e al contesto del trattamento. Trascorsi 15 giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare può procedere al trattamento.

Il Garante per la protezione dei dati personali effettua un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal titolare e, ove ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone la moratoria del trattamento per un periodo massimo di 30 giorni. In tale periodo il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni, da rendere tempestivamente, e, qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà del soggetto interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati.

## **STRUMENTI DI DEBITO CHIROGRAFARIO DI SECONDO LIVELLO – (ART. 1, C. 1103)**

- Viene modificato il DLgs. 385/93 (TUB), mediante l'istituzione della nuova categoria degli “strumenti di debito chirografario di secondo livello” (nuovo art. 12-bis del TUB).
- Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
- la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno 12 mesi;
- gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;
- la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 91, c.1-bis, lett. c-bis) D.Lgs. 385/1993.

Aderente a:



## PROROGA SISTRI – (ART. 1, c. 1134, 1135)

- È prorogato fino alla data del subentro del Sistri, e comunque non oltre il 31.12.2018, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
- Nello stesso periodo, non si applicano le sanzioni relative al SISTRI, diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa.
- Nel Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) è inserito un articolo finalizzato all'introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

Brescia, 18 gennaio 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)